



R.P. 266

COMUNE DI REGGIOLO - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Relazione di Pubblicazione

Pubblicato il presente all'Albo Pretorio Comunale
dal 20-06-2013 al 05-07-2013

Opposizioni

Comune di Reggio Emilia Reggio, li - 6 LUG 2013
Provincia di Reggio Emilia



SEGRETARIO COMUNALE
L'INCARICATO

PS

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 30-04-2013

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 - Istituzione del Canone	3
Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento	3
Articolo 3 - Definizioni	3
Articolo 4 - Funzionario Responsabile	4
TITOLO II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI	4
Articolo 5 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche	4
Articolo 6 - Tipi particolari di occupazioni	5
Articolo 7 - Richiesta di occupazione	6
Articolo 8 - Istruttoria	7
Articolo 9 - Contenuto e rilascio della concessione	8
Articolo 10 - Obblighi del concessionario	9
Articolo 11 - Titolarità della concessione	10
Articolo 12 - Durata	10
Articolo 13 - Rinuncia alla richiesta di occupazione	10
Articolo 14 - Rinnovo e proroga e disdetta della concessione	10
Articolo 15 - Modifica, sospensione e revoca della concessione	11
Articolo 16 - Decadenza ed estinzione della concessione	11

Articolo 17 - Limiti delle occupazioni	12
Articolo 18 - Occupazioni d'urgenza.....	13
Articolo 19 - Occupazioni abusive	13
TITOLO III - CANONE DI CONCESSIONE	14
Articolo 20 - Istituzione ed oggetto del Canone di concessione.....	14
Articolo 21 - Criteri per la determinazione della tariffa base.....	14
Articolo 22 - Classificazione del suolo	14
Articolo 23 - Determinazione della tariffa del Canone annuo per le occupazioni permanenti.....	15
Articolo 24 - Applicazione del Canone annuo per le occupazioni permanenti	15
Articolo 25 - Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee.....	16
Articolo 26 - Coefficienti moltiplicatori per occupazione temporanea.....	16
Articolo 27 - Applicazione del Canone per le occupazioni temporanee.....	17
Articolo 28 - Soggetto passivo	17
Articolo 29 - Agevolazioni.....	17
Articolo 30 - Esenzioni	18
TITOLO IV - VERSAMENTO, RIMBORSI, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO	20
Articolo 31 - Versamento per occupazioni permanenti.....	20
Articolo 32 - Versamento per occupazioni temporanee.....	20
Articolo 33 - Norme comuni per il versamento	21
Articolo 34- Riscossione coattiva.....	21
Articolo 35 – Rimborsi	21
Articolo 36 – Sanzioni	22
Articolo 37 – Contenzioso.....	22
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	22
Articolo 38 - Disposizioni finali.....	22
Articolo 39 - Disposizioni transitorie.....	23
ALLEGATO "A" - ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZIED AREE PUBBLICHE	24

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE DEL CANONE

1. A norma dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, indicato in seguito anche come "Cosap", sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Tosap -, disciplinata dal capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, a partire dal 1° gennaio 2013 data da cui comincia ad applicarsi il Cosap.

ARTICOLO 2 - AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo n.446 del 15.12.1997 e succ. modifiche ed integrazioni, disciplina il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. In particolare, ai sensi dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, vengono disciplinate:

- a) le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
- b) la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
- c) i criteri di determinazione del Canone;
- d) le modalità ed i termini di pagamento del Canone;
- e) le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
- f) la procedura per l'applicazione delle indennità e delle sanzioni amministrative per le occupazioni abusive nonché per le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento;
- g) i rimborsi e le relative procedure.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- per "Canone" o "cosap", l'importo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- per "concessione", l'atto amministrativo mediante il quale il Comune consente l'occupazione suddetta;
- per "cessionario" il titolare della concessione, vale a dire il soggetto che ha ottenuto dal Comune il provvedimento per effettuare legittimamente l'occupazione;

- per "area pubblica" o "spazio pubblico" o "suolo pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio, ovvero risultino di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario che pone volontariamente l'area a disposizione della collettività;
- per "coefficiente moltiplicatore" previsto dall'art. 63, comma 2 lettera c), del D.Lgs. n. 446 del 1997, per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione, la misura con cui moltiplicare la tariffa;
- per "regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente Canone di concessione;

ARTICOLO 4 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al Responsabile del Servizio Assetto ed Uso del Territorio e dell'Ambiente sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative al rilascio della concessione dell'occupazione sia permanente che temporanea.

2. Al Responsabile del Servizio Bilancio e Affari finanziari sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione, rimborso, controllo del pagamento del Canone.

3. In caso di affidamento della gestione del Canone a terzi, o della gestione di servizi il responsabile della gestione medesima è l'affidatario. L'affidamento sarà disciplinato da apposita e specifica convenzione o concessione. L'affidatario dovrà rispettare oltre la convenzione, i regolamenti comunali tutte le disposizioni normative vigenti in materia.

TITOLO II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

ARTICOLO 5 - OCCUPAZIONI IN GENERE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti ai demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di Regolamento.

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, anche se escluse dall'applicazione del presente Canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del presente regolamento.

Le concessioni relative alle occupazioni sono rilasciate in conformità alle vigenti normative in materia edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza e del commercio.

2. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati e possono essere permanenti o temporanee;

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di atto di concessione, che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e succ. modifiche ed integrazioni; le frazioni di anno, ai fini della determinazione del Canone, sono computate per intero.

b) sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, ed aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. Le occupazioni temporanee possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, comunque inferiore all'anno.

3. Ai fini dell'applicazione del Canone :

a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;

b) sono considerate temporanee le occupazioni realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

4. Sono ricorrenti le occupazioni temporanee, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

ARTICOLO 6 - TIPI PARTICOLARI DI OCCUPAZIONI

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio si applicano oltre alle presenti, le disposizioni relative in materia. Il Comune con ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.

2. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta a specifica regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.

3. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono realizzate con l'osservanza dell'apposita normativa tecnica vigente e dalle disposizioni dettate in merito dai competenti uffici.

4. Le concessioni, relative a chioschi, tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità alle normative tecniche vigenti.

5. Le occupazioni con impianti pubblicitari sono disciplinate nei presupposti e modalità di ottenimento dalla specifica normativa legislativa e regolamentare.

6. Gli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi che non sostino su suolo comunale per un tempo superiore alle 3 ore, non abbisognano di concessione di suolo pubblico, ma sono tenuti a dare comunicazione all'ufficio competente.

7. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Funzionario responsabile può' disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buono stato o che risultino non più compatibili con l'ambiente circostante.

ARTICOLO 7 - RICHIESTA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, appartenenti ai demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio comunale competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione. In caso di spedizione a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione risultante dall'avviso della relativa raccomandata.

2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata almeno 60 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'occupazione.

3. La domanda di concessione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.

4. L'ufficio comunale competente ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

5. La domanda va redatta in carta legale e deve contenere a pena di nullità:

- nel caso di richiedente persona fisica o impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e codice fiscale;
- nel caso di richiedente diverso dai predetti, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, la Partita IVA, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
- l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
- l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, nonché l'opera che si vuole eseguire e le modalità di uso dell'area;
- la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore o la fascia oraria dell'occupazione. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
- l'indicazione, per le occupazioni temporanee, di un periodo alternativo di pari durata e condizioni di occupazione, per rinviare l'occupazione medesima in caso di mal tempo o avversità atmosferiche;
- l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, alle prescrizioni riportate nell'atto di concessione, nonché al rilascio delle eventuali cauzioni e/o garanzie che l'ufficio competente ritenesse opportuno richiedere a garanzia del rispetto delle prescrizioni della concessione;
- l'impegno a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda comprese eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, il disegno della costruzione che si vuole realizzare con l'indicazione di tutte le misure idonee ad identificare l'opera da realizzare, la planimetria dell'area interessata;

- la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

6. Tuttavia, in deroga alla nullità di cui al comma precedente, in caso di mancanza di una o più delle indicazioni di cui sopra, l'ufficio competente può invitare l'interessato ad integrare la domanda con i dati mancanti, assegnandogli un inderogabile termine entro il quale provvedervi.

7. Non sono soggette a concessione le occupazioni finalizzate alla realizzazione di opere per conto del Comune.

8. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali e non superiori alle 3 ore determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico o allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni da parte di commercianti su suolo pubblico itineranti, sempreché le une e le altre non intralcino il traffico.

Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore ad ore 3 per operazione di piccoli lavori di manutenzione, o di trasloco, o di mantenimento del verde.

Rimane l'obbligo di darne comunicazione all'ufficio competente con adeguato anticipo.

9. I commercianti su aree pubbliche, i produttori agricoli, gli esecutori delle opere dell'ingegno, che ottengano l'assegnazione per la giornata di un posteggio non occupato dal titolare, non hanno l'obbligo di presentare la domanda di occupazione di suolo pubblico, ma sono tenuti al pagamento del Canone.

ARTICOLO 8 - ISTRUTTORIA

1. Le richieste di occupazione sono assegnate all'ufficio del Settore "Assetto ed uso del territorio", competente a svolgere l'istruttoria per la definizione delle concessioni per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche.

L'addetto alla procedura istruttoria dovrà tenere in considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale, il rispetto delle normative tecniche e del regolamento edilizio, il rispetto della disciplina in materia di commercio e delle normative in materia di viabilità. A tali fini sarà necessario acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati.

2. L'addetto all'istruttoria provvederà al rilascio della concessione entro i termini di 15 gg per le occupazioni permanenti e di 7 gg, per quelle temporanee, prima dell'inizio dell'occupazione.

3. Ove la domanda risulti incompleta, l'addetto richiede l'integrazione o la regolarizzazione, mediante notifica nei modi di legge o in qualunque modo da cui risulti l'avvenuta richiesta. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata entro il termine indicato.

4. La richiesta di integrazione e/o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il funzionario responsabile del procedimento provvede ad inoltrare la domanda agli uffici comunali competenti per acquisire gli eventuali pareri tecnici. Detti pareri devono essere resi entro il termine di 7 gg. dalla data di ricezione della relativa richiesta.

6. L'addetto all'istruttoria per il rilascio della concessione provvede tempestivamente a trasmettere al servizio tributi la copia del provvedimento di concessione o il contenuto essenziale del provvedimento per la determinazione del canone.

7. Il funzionario responsabile del servizio tributi provvede entro 7 gg. a trasmettere all'addetto all'istruttoria comunicazione contenente la determinazione del canone e delle modalità per eseguire il versamento. Tale comunicazione verrà allegata alla concessione e consegnata al richiedente.

8. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

9. Terminata l'istruttoria, si conclude il procedimento amministrativo con l'emissione del provvedimento di concessione.

10. In ogni caso, l'eventuale rilascio della concessione deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o dello spazio sottostante o soprastante ad esso.

ARTICOLO 9 - CONTENUTO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica, redatto in carta legale, e deve contenere :

- a) il cognome e nome o ragione sociale, Codice Fiscale e/o Partita IVA, indirizzo del richiedente;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione o autorizzazione, espressa in anni, mesi, giorni od ore di occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
- d) la misura esatta espressa in metri quadri o in metri lineari dell'occupazione;
- e) la descrizione dell'occupazione autorizzata, i mezzi da utilizzare, con prescrizioni ed indicazioni a cui l'occupante deve attenersi;
- f) l'obbligo, se dovuto, di corrispondere nei termini e secondo le modalità indicate, il Canone di occupazione;
- g) l'obbligo di osservare quanto previsto dalla concessione, dal presente Regolamento e da ogni altra disposizione normativa vigente interessata all'occupazione;
- h) che il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione.

2. L'addetto all'istruttoria comunica al richiedente la conclusione del procedimento e specifica le modalità per il rilascio della concessione contenente la determinazione del canone e le modalità per eseguire, entro la scadenza, il versamento.

3. Il rilascio del provvedimento di concessione può essere negato qualora l'occupazione richiesta risulti, a giudizio del Responsabile del Settore competente, in contrasto con le normative vigenti, con gli interessi generali della collettività nonché pericolosa per la pubblica incolumità. In tal caso verrà emesso il provvedimento motivato di diniego e data comunicazione al richiedente prima della data richiesta per l'occupazione.

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) munirsi dell'atto di concessione prima dell'inizio dell'occupazione;
- b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in ripristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui al comma 4;
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
- d) rispettare il divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) provvedere al versamento del Canone alle scadenze fissate;
- f) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
- g) non arrecare molestia o disturbo al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- h) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità comunale;
- i) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dalla autorità sanitaria;
- l) collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo, pubblico e privato adiacente, e predisporre i mezzi necessari, atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità
- m) comunicare all'Ufficio Tributi e agli altri Servizi Interessati la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante.

2. I titolari di autorizzazione per occupazione di suolo pubblico esterno agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

3. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali. In ogni caso, le concessioni, si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

4. Il Comune può richiedere il versamento di un deposito cauzionale in numerario, o di una fidejussione bancaria o assicurativa, qualora l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie.

L'entità della cauzione è stabilita dal Servizio competente all'istruttoria, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, infruttifera, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione, al regolare ripristino dello stato dei luoghi e dell'inesistenza di danni sul territorio.

ARTICOLO 11 - TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata in capo al richiedente sia essa persona fisica che persona giuridica.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con pagamento del Canone relativo.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, qualora il cedente abbia versato il canone per l'intero periodo di occupazione quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso e il subentrante non è tenuto ad alcun pagamento.

ARTICOLO 12 – DURATA

1. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal Responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo dell'amministrazione comunale fatte salve le restrizioni dovute alla tutela del pubblico interesse.
2. La concessione all'occupazione scade automaticamente nel termine indicato nell'atto di Concessione.
3. In caso di mal tempo e avversità atmosferiche tali da non consentire o da rendere inutile l'occupazione, se nella richiesta e nell'atto di concessione è stato riportato un periodo alternativo della stessa durata, l'occupazione può essere rinviata a tale periodo purchè rimangano inalterate le stesse misure, modalità, motivazioni e condizioni di occupazione.

ARTICOLO 13 - RINUNCIA ALLA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE

1. Il soggetto che non fosse più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione, deve presentare al Comune in forma scritta la sua volontà almeno, per le occupazioni temporanee 15 giorni e per le occupazioni permanenti 30 giorni, prima della data prevista di inizio dell'occupazione.
2. In tal caso sorge l'obbligo al soggetto di rifondere le eventuali spese istruttorie sostenute dall'amministrazione.

ARTICOLO 14 – RINNOVO E PROROGA E DISDETTA DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza con indicazione degli estremi del provvedimento originario da rinnovare.

3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga all'ufficio competente almeno 7 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga nonché gli estremi del provvedimento originario.

4. La disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata almeno 7 giorni prima della data richiesta per l'inizio dell'occupazione.

Comunque, la disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato in caso di occupazione in atto; invece se l'occupazione non è ancora iniziata, la disdetta comporta la restituzione del canone versato e dell'eventuale deposito cauzionale, ma non degli oneri corrisposti per l'istruttoria ed il rilascio del provvedimento amministrativo.

ARTICOLO 15 - MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune, con atto motivato del Responsabile del Servizio che ha rilasciato l'atto di concessione, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento stesso ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a dovere corrispondere alcun indennizzo.

2. L'espresso provvedimento di modifica, di sospensione o di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati ovvero di modifica dell'occupazione. Decorso inutilmente tale termine il servizio competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione.

3. La modifica dell'atto di concessione comporta il rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.

4. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

5. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione esclusa qualsiasi altra indennità.

ARTICOLO 16 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Il soggetto interessato decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:
 - a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti in ordine alla utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico;
 - b) per mancato pagamento, nei termini stabiliti, del Canone di concessione o di altri eventuali oneri dovuti;
 - c) per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse al suolo stabilmente, se senza giustificato motivo non realizza, nei tempi stabiliti, le opere previste;
 - d) per violazione delle norme di cui all'articolo 10 e 11;

- e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- f) in caso di occupazione temporanea, se senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei sette giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione;
- g) in caso di occupazione permanente, se senza giustificato motivo non occupa il suolo nei 30 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del Canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione e né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo.

3. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente all'emissione dell'atto di concessione, con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

4. Sono causa di cessazione dell'efficacia della concessione, dal giorno in cui si verificano, gli eventi di seguito indicati:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario o di estinzione della persona giuridica salvo che non si verifichi quanto prescritto nel successivo comma 5;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario, a meno che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto la prosecuzione della occupazione già concessa entro 30 giorni dalla sentenza.

5. In caso di morte del titolare della concessione gli eredi subentreranno nel godimento della concessione stessa, ma entro 30 giorni dalla data del decesso devono darne comunicazione al comune che, ove nulla osti, provvede ad aggiornare l'intestazione dell'atto di concessione.

ARTICOLO 17 - LIMITI DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo regolamento.

2. Fuori dai centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal regolamento di applicazione del Codice stradale.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice stradale, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso purchè in adiacenza ai fabbricati e semprechè rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di due metri. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi degli strumenti urbanistici, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

ARTICOLO 18 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.

2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

- a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dalle normative vigenti;
- b. dare immediato avviso, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, al Comune.
- c. presentare al Servizio Comunale competente all'istruttoria la domanda per il rilascio dell'atto di concessione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.

3. Se non vengono eseguiti gli adempimenti di cui al comma precedente, oppure se il Servizio comunale accerta la mancanza dei motivi che giustificano l'urgenza, l'occupazione viene equiparata ad un'occupazione abusiva con l'obbligo di immediata liberazione dell'area.

4. Per le occupazioni d'urgenza il pagamento del Canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

ARTICOLO 19 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale.

2. Sono altresì considerate abusive:

- a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
- b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca
- c) le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 18 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.

3. In caso di occupazione abusiva, il Funzionario Responsabile competente, previa constatazione della relativa violazione potrà disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché il ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando le relative spese. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a causa dell'occupazione.

4. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'art. 36, all'ammontare del Canone dovuto per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate. Il pagamento delle sanzioni non sana l'irregolarità dell'occupazione.

5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, l'abuso nell'occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale.

TITOLO III - CANONE DI CONCESSIONE

ARTICOLO 20 - ISTITUZIONE ED OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE

1. L'occupazione di spazi di cui all'art. 5 costituisce presupposto per il pagamento di un Canone in base a tariffa in capo al soggetto occupante.

2. Il Canone si applica anche alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il Canone si applica altresì nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario.

3. Il Canone di concessione ha natura giuridica di entrata patrimoniale.

ARTICOLO 21 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA BASE

1. La misura base della tariffa per metro di occupazione, di riferimento per l'anno in cui si svolge l'occupazione stessa, in sede di prima applicazione del canone, è determinata, distintamente per ciascuna categoria di classificazione del suolo per le occupazioni permanenti e per quelle temporanee, dalla Giunta Comunale.

2. Per le annualità successive le tariffe possono essere aggiornate annualmente con provvedimento di Giunta comunale entro la stessa data di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma delle tariffe vigenti.

ARTICOLO 22 - CLASSIFICAZIONE DEL SUOLO

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in due categorie, ad ognuna delle quali viene assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La tariffa base relativa alle due categorie viene graduata dai seguenti coefficienti moltiplicatori :

Per le occupazioni temporanee

- CENTRO ABITATO: CATEGORIA 1[^] - Coefficiente "1";
- RESTANTE TERRITORIO COMUNALE: CATEGORIA 2[^] - Coefficiente "0,4"

Per le occupazioni permanenti

- CENTRO ABITATO: CATEGORIA 1^ - Coefficiente "1";
- RESTANTE TERRITORIO COMUNALE: CATEGORIA 2^ - Coefficiente "0,4"

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del Canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

4. La classificazione di cui al comma 2 e la classificazione delle strade, descritta **all'allegato A** che fa parte integrante del presente regolamento, potrà essere aggiornata ed integrata all'occorrenza, con deliberazione della Giunta Municipale.

ARTICOLO 23 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE ANNUO PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. La tariffa del Canone annuo per le occupazioni di carattere permanente per ciascuna fattispecie è determinata moltiplicando la tariffa base relativa a ciascuna categoria di ubicazione al metro quadrato o lineare per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie.

2. I coefficienti moltiplicatori determinati in base al beneficio economico ritraibile dall'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività, sono stabiliti come segue:

- | | | |
|--|--------------|-----|
| • occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo | Coefficiente | 0,7 |
| • occupazioni diverse da quelle sopraelencate | Coefficiente | 1 |

3. La classificazione di cui al comma 2, riguardante la disciplina tariffaria, potrà essere aggiornata ed integrata all'occorrenza con deliberazione della Giunta Municipale.

ARTICOLO 24 - APPLICAZIONE DEL CANONE ANNUO PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Il Canone annuo da applicarsi a ciascuna occupazione permanente è determinato dal prodotto della tariffa base al metro quadrato o lineare relativa a ciascuna categoria di ubicazione, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie e per la misura dell'occupazione espressa in metri quadri o lineari con arrotondamento all'unità superiore, fatta eccezione per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi. Per tali occupazioni il Canone è determinato forfettariamente in € 0,77, valore rivalutato ogni anno secondo l'incremento I.S.T.A.T., per numero utenti risultanti alla data del 1° gennaio di ogni anno (art. 63 comma 2 lettera f, decreto legge 446/97). In ogni caso la misura del Canone annuo non può essere inferiore a Euro 516,46 per ogni azienda anche nel caso di attività strumentali.

2. Le occupazioni permanenti, indipendentemente dalla data di inizio e di conclusione delle stesse, sono soggette a Canone annuo non frazionabile per ciascun anno solare.

3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il Canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

4. Dalla misura complessiva del Canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative e riscossi dal Comune per la medesima concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

5. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul Canone a base di gara, non si applica il Canone previsto dal presente Regolamento.

ARTICOLO 25 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. La tariffa del canone per le occupazioni temporanee viene determinata per ciascuna fattispecie moltiplicando la tariffa base relativa a ciascuna categoria di ubicazione al metro quadrato o lineare per il coefficiente moltiplicatore per ciascuna fattispecie oltre al coefficiente moltiplicatore di appartenenza a base giornaliera o a fasce orarie.

ARTICOLO 26 - COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA

1. I seguenti coefficienti moltiplicatori sono determinati in base al beneficio economico ritraibile dall'occupazione, nonché sulla base del sacrificio imposto alla collettività.

2. Sono stabiliti i seguenti coefficienti di durata delle occupazioni per fasce orarie:

FASCE ORARIE COEFFICIENTE

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| • dalle 6 alle 21 | Coefficiente 0,60 |
| • dalle 21 alle 6 del giorno seguente | Coefficiente 0,40 |
| • per un intero giorno | Coefficiente 1 |

3. Sono stabiliti inoltre i coefficienti moltiplicatori per le seguenti fattispecie:

- | | |
|---|-------------------|
| • Ponteggi, attrezzature e occupazioni per l'esecuzione di lavori edili | Coefficiente 0,50 |
| • Occupazioni poste in essere con installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante | Coefficiente 0,20 |
| • Manifestazioni politiche, sindacali, culturali, religiose e sportive comportanti somministrazione o vendita | Coefficiente 0,20 |
| • Occupazioni di venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono loro prodotti | Coefficiente 0,50 |
| • Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo | Coefficiente 0,80 |
| • Occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate | Coefficiente 0,70 |
| • Occupazioni diverse da quelle sopraelencate | Coefficiente 1 |

4. Per le occupazioni superiori a 14 giorni si applica alla tariffa il coefficiente 0,50.
5. Per le occupazioni che si verificano con carattere ricorrente la tariffa ordinaria è ulteriormente moltiplicata per il coefficiente 0,50.
6. Nella disciplina tariffaria, la classificazione dei coefficienti da applicare, esposta nei precedenti commi, potrà essere aggiornata ed integrata all'occorrenza, con deliberazione della Giunta Municipale.

ARTICOLO 27 - APPLICAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Il Canone da applicarsi a ciascuna occupazione temporanea, è determinato dai coefficienti moltiplicatori di durata e di fattispecie, cumulabili tra di loro, applicati alla tariffa base relativa a ciascuna categoria di ubicazione, alle ore o ai giorni di effettiva occupazione per l'entità di occupazione espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento all'unità superiore .
2. Non si fa comunque luogo all'applicazione del Canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. Qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione l'importo minimo da corrispondere quale Canone non può essere inferiore a € 3,50.
4. Per le occupazioni temporanee il relativo importo non potrà superare l'importo derivante dall'applicazione del canone annuale per le occupazioni permanenti.

ARTICOLO 28 - SOGGETTO PASSIVO

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del Canone. E' comunque accettato, da parte di uno solo degli occupanti, il pagamento del canone complessivo per l'occupazione.

ARTICOLO 29 - AGEVOLAZIONI

1. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10%.
2. Per le superfici occupate da ogni singolo spettacolo viaggiante, i primi 100 metri quadrati sono conteggiati al 50%, i successivi metri quadrati fino a 1.000 sono conteggiati al 25% e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1.000 sono conteggiati al 10%.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 e 2 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

ARTICOLO 30 - ESENZIONI

Sono esenti dal Canone di concessione:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi ad eccezione della tipologia di occupazioni di cui all'art. 63, comma 2, punto f) del D. Lgs.vo 15/12/1997 n° 446, da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, nonché le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lett. c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal Presidente della Repubblica il 22 dicembre 1986, n.917, per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni temporanee per iniziative/manifestazioni aventi finalità istituzionali, sociali, culturali, umanitarie, ricreative, sportive, celebrative, politiche, sindacali, religiose e assistenziali organizzate da Enti e/o Associazioni e altri soggetti non aventi finalità di lucro;
- c) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), a condizione che tali organizzazioni risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati al punto a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- e) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta corrispondenti al tempo strettamente necessario a servire il consumatore e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di tre ore e che non intralcino la circolazione oppure quelle che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- f) le occupazioni occasionali non superiori alle 3 ore, determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico a allo scarico delle merci, oppure per operazione di piccoli lavori di manutenzione, o di trasloco, o di mantenimento del verde;
- g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico, debitamente autorizzate, con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purchè non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- h) le occupazioni con fiori e piante ornamentali purchè non vadano a delimitare spazi di servizio, aree di sosta o parcheggio;
- i) le occupazioni debitamente autorizzate con fioriere ed attrezzature di arredo urbano e le panchine collocate a cura di pubblici esercizi all'esterno del locale semprechè le stesse siano messe a disposizione di qualsiasi passante, indipendentemente dalla consumazione;
- j) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli, con bocche di lupo e griglie, vasche biologiche;
- k) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonchè le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità;

- l) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- m) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- n) le occupazioni per i semplici accessi, carrabili o pedonali;
- o) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- p) le occupazioni di aree cimiteriali;
- q) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- r) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo pubblico, con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile, con tende o simili fisse o retrattili, ivi comprese le occupazioni realizzate con insegne anche a bandiera poste sull'edificio sede dell'attività commerciale o artigianale a scopo di segnalazione, a condizione che le stesse non abbiano pali di sostegno installati su suolo pubblico, nonché le T dei tabaccai obbligatorie per legge anche se infisse in suolo pubblico semprechè siano poste in vicinanza della attività;
- s) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante;
- t) le occupazioni fatte da terzi in esecuzione di contratti stipulati dal Comune in qualità di committente di aree e servizi pubblici, compresi gli interventi di recupero di edifici di valenza storico-architettonica, culturale, ergo vincolati, in precarie condizioni di mantenimento, allo scopo di salvaguardare i beni patrimoniali e culturali del paese;
- u) le occupazioni per cantieri edili legati ad interventi di messa in sicurezza, riparazioni, ristrutturazioni e più in generale interventi di ripristino di immobili con danni riconosciuti causati da eventi calamitosi, limitatamente al periodo necessario per il completamento dei lavori o al ripristino dell'agibilità;
- v) le occupazioni temporanee e permanenti legate a provvedimenti dell'Amministrazione comunale di delocalizzazione dell'attività commerciale, a seguito di danni riconosciuti causati da eventi calamitosi;
- w) le occupazioni permanenti e temporanee su aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico di distese di tavoli, sedie, ombrelloni e panchine dei locali e degli esercizi commerciali quali bar, gelaterie, pizzerie, birrerie e ristoranti, negozi in quanto per la loro connaturata tipologia, collocazione, orari di apertura, modalità di servizio contribuiscono a favorire lo sviluppo turistico aggregativo e commerciale del centro storico del capoluogo (la classificazione delle strade è descritta nell'Allegato "A"). L'esenzione si applica fino ad una superficie di 150 mq.;
- x) le occupazioni realizzate dai gestori di pubblici esercizi di ristorazione, bar, gelaterie nelle giornate festive domenicali o in occasioni di feste e manifestazioni patrocinate dal comune;

- y) a favore degli esercizi commerciali ed artigianali aventi la propria sede operativa sulle strade precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi è prevista l'esenzione dal pagamento del canone relativo alle occupazioni realizzate con edicole, tavolini, sedie e similari, purché tali occupazioni risultino regolarmente autorizzate;
- z) le occupazioni temporanee relative ad iniziative/manifestazioni patrocinate dal Comune, concesse dalla Giunta, o per le quali il Comune risulta co-organizzatore;
- aa) la Giunta comunale, con propria delibera, può concedere riduzioni ed esenzioni del canone per iniziative che rivestono particolare interesse pubblico.

TITOLO IV - VERSAMENTO, RIMBORSI, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

ARTICOLO 31 - VERSAMENTO PER OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Il versamento del Canone per le occupazioni permanenti è effettuato con riferimento all'anno solare. Il Canone è corrisposto in unica soluzione annuale a parte il caso di rateizzazione.
2. Per il primo anno di concessione, il pagamento deve essere effettuato entro la data di inizio dell'occupazione.
3. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del Canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno, oppure, qualora l'ammontare del Canone sia superiore a € 250,00, su richiesta dell'interessato, è ammessa, la possibilità del versamento in quattro rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.
In caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il titolare decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
4. Con provvedimento motivato, la Giunta Comunale può modificare la data di scadenza per il pagamento del canone annuale.
5. Le variazioni nell'occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova concessione, danno luogo al pagamento del Canone, previa compensazione con il Canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

ARTICOLO 32 - VERSAMENTO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee, salvo il caso di rateizzazione, il Canone deve essere versato all'atto del rilascio in un'unica soluzione per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste nell'articolo 33.
2. Per le occupazioni ricorrenti relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del Canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per le occupazioni permanenti.

3. Per le occupazioni d'urgenza il pagamento del Canone deve essere effettuato ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento.

4. Qualora il canone relativo a ciascuna concessione risulti di ammontare superiore a Euro 250,00 il titolare può presentare apposita istanza di rateizzazione all'ufficio Tributi del Comune. Le modalità e i termini di rateizzazione dovranno essere concordati con l'ufficio stesso e, comunque, in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate il titolare decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione.

5. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

ARTICOLO 33 - NORME COMUNI PER IL VERSAMENTO

1. Il versamento del Canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune intestato al COMUNE DI REGGIOLO mediante bollettino postale o bonifico bancario, con arrotondamento a € 1,00 per difetto se la frazione è inferiore a € 0,50, o per eccesso se è pari o superiore.

2. Su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, l'ufficio tributi può eccezionalmente consentire, il pagamento dilazionato del canone. Nel caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate il titolare decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.

3. Non si effettua il versamento del Canone se questo è di ammontare inferiore a € 3,50.

ARTICOLO 34- RISCOSSIONE COATTIVA

1. Se il titolare della concessione o autorizzazione non provvede al pagamento del canone nei termini stabiliti oppure se l'occupante abusivo non paga le altre somme dovute a titolo di indennità, nonché le relative sanzioni e gli interessi legali di cui all'art. 36 del presente regolamento, il comune procede alla riscossione coattiva delle somme innanzi indicate.

2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.

ARTICOLO 35 – RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede a effettuare il rimborso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di Canone di concessione provvede l'ufficio tributi.

3. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare, si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.
4. Non si effettua il rimborso del Canone qualora sia di ammontare inferiore a €3,50.

ARTICOLO 36 – SANZIONI

1. Per le occupazioni abusive o difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione si applica una sanzione pari al Canone maggiorato del 30 per cento.
2. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 20% del Canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
3. Sulle somme dovute a titolo di canone si applica il tasso d'interesse legale annuale.

ARTICOLO 37 – CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate dalla Legge alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del Canone di concessione - se e quanto dovuto - restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 38 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal **1 GENNAIO 2013**. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il Canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' abrogato il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di Spazi ed Aree pubbliche ed o i provvedimenti conseguenti emanati dal Comune, contrari o incompatibili con le norme del presente Regolamento. E' fatto salvo il potere di applicazione delle sanzioni e interessi per le violazioni accertate fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. E' altresì fatta salva la riscossione coattiva della tassa non versata per le occupazioni di suolo pubblico concesse prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
4. L'accertamento e la riscossione della tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP, i cui presupposti si sono verificati anteriormente al 1° gennaio 2013, continuano ad essere gestiti anche successivamente a tale data.

ARTICOLO 39 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Canone di concessione dovuto per le occupazioni permanenti, che alla data del 1° gennaio 1999 risultavano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da parte di aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi è determinato forfetariamente così come indicato all'art. 63, comma 2, lett. f) del Decreto legislativo n. 446/97.
2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 2012, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate con il semplice pagamento del Canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.
3. Quanto versato anticipatamente a titolo di Tosap per un periodo che ricade parzialmente nell'anno 2013 verrà tenuto in considerazione nel calcolo della somma dovuta a conguaglio per il pagamento del canone.

ALLEGATO "A" - ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZIED AREE
PUBBLICHE

CATEGORIA I-CENTRO STORICO DI REGGIOLO

(così come perimetrato dalla cartografia del P.R.G.)

VIA ROMA

(lato est da Piazza Martiri a incrocio con via Amendola)

VIA MALAGOLI

lato nord da incrocio via Roma a incrocio via Ariosto)

VIA D. FREDDI

(lato nord da incrocio via Mameli a biforcazione; Lato ovest da biforcazione a incrocio con via Amendola, e tutto il tratto restante)

VIA MAMELI

(lato ovest da incrocio con via Freddi a estremità nord e lato nord nel tratto parallelo a via Matteotti)

PIAZZA MARTIRI

VIA ITALIA

solo le uscite sul lato sud dei fabbricati prospicienti via Matteotti)

VIA MATTEOTTI

VIA PIAVE

VIA PASUBIO

PIAZZA PASUBIO

VIALE TOSCANINI

VICOLO CASTELLO

VIALE IV NOVEMBRE

da incrocio con via Cantone a incrocio con via XXV Luglio)

VIALE XXV LUGLIO (lato sud)

VIALE MARCONI (lato sud)

VIALE XXV APRILE (lato sud da incrocio con via Vittorio Veneto ed accesso retro-pertinenze chiesa e tratto ovest da incrocio con via Matteotti e recinzione scuole elementari)

VIA VITTORIO VENETO

VIA CANTONE (solo Villa Fassati)

VICOLO ZERBINI

CATEGORIA II

Tutte le rimanenti strade del territorio comunale.